



[Torna alla pagina precedente](#)

**N. 03702/2016 REG.PROV.CAU.**  
**N. 02080/2016 REG.RIC.**



**REPUBBLICA ITALIANA**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  
Lazio**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale  
2080 del 2016, integrato da motivi  
aggiunti, proposto da:

**Dirpubblica** (Federazione del Pubblico  
Impiego), in persona del legale  
rappresentante p.t., rappresentata e difesa  
dall'avv. Carmine Medici, con domicilio  
eletto presso lo studio del difensore, in  
Roma, Piazzale Clodio, 18;

*contro*

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in  
persona del legale rappresentante p.t.,  
rappresentata e difesa dall'Avvocatura

Generale dello Stato, con domicilio in  
Roma, via dei Portoghesi, 12;

*nei confronti di*

Giuseppe Mondello, Roberto Galdi, Luca  
Moriconi non costituiti in giudizio;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

- della determinazione prot. 19920 R.I. del  
24.11.15 con la quale il direttore  
dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli  
ha istituito 117 posizioni organizzative  
denominate "posizioni di funzionario  
delegato" ai sensi dell'art. 4-bis del dl n.78  
del 2015 (POT);
- del parere espresso con delibera n. 289  
del 24.11.2015;
- dell'appunto n. 19919/2015;
- della nota prot. 103208 R.U. del  
24.22.2015;
- della determinazione prot. 28420 R.I. del  
23.12.2015;
- di ogni altro atto e/o provvedimento  
preordinato, conseguente e connesso;
- nonché, con motivi aggiunti:
- dell'elenco dei titolari "di deleghe  
posizioni organizzative temporanee  
istituite ai sensi dell'art. 4 bis del D.L. 19  
giugno 2015 n. 78";
- delle deleghe di funzioni dirigenziali e

connessi incarichi di posizione organizzativa temporanea;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell' Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore alla camera di consiglio del giorno 6 luglio 2016 il Cons. Silvia Martino;

Uditi gli avv.ti, di cui al verbale;

Considerato che, in relazione agli atti di conferimento delle posizioni organizzative di cui all'art. 4 - bis del d.l. n. 78/2015, oggetto dei motivi aggiunti, non sussiste la giurisdizione del g.a.;

Rilevato, quanto agli atti di macro – organizzazione impugnati con il ricorso principale, che non appaiono evidenti né il “fumus boni iuris” né il “periculum in mora”, in quanto, da un lato, si tratta di misure di carattere temporaneo, destinate a cessare, al più tardi, il 31.12.2016, come previsto dalla norma primaria, dall'altro,

siffatti provvedimenti non hanno alcuna incidenza sull'espletamento dei concorsi, il quale rimane un adempimento indefettibile, cui l'amministrazione è tenuta proprio in base alla stessa disposizione, di cui parte ricorrente, per altro verso, mette in dubbio la costituzionalità;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. II<sup>^</sup>, respinge l'istanza cautelare.

Compensa le spese della fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Silvia Martino, Consigliere, Estensore

Roberto Proietti, Consigliere

**L'ESTENSORE      IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/07/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

© 2014 - [giustizia-amministrativa.it](http://giustizia-amministrativa.it)

[Accessibilità](#)

[Mappa del sito](#)

[Guida al sito](#)

[Informativa privacy](#)

[Regole di accesso](#)

[Condizioni di utilizzo](#)